

Roma

16/02/2022

PROT. N. 11/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 11/2022

LORO SEDI

Oggetto: Redditi 2021 riduzione Campione d'Italia

Carissimi,

Con un provvedimento pubblicato ieri in serata, l'Agenzia delle Entrate ha fissato nella misura del 30%, per il periodo di imposta 2021, la riduzione forfetaria del cambio da applicare per la determinazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 188-*bis* del TUIR, riguardante il regime fiscale di **Campione d'Italia**.

Per effetto del richiamo al comma 2 dell'art. 188-*bis* del TUIR, effettuato mediante modifica all'art. 1 comma 632 della L. 147/2013 a opera dell'art. 129-*bis* comma 2 del DL 34/2020 convertito, è disposta anche con riguardo ai redditi di impresa la rideterminazione annuale, mediante provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, della percentuale di riduzione forfetaria del **cambio franco svizzero/euro**.

La stessa si applica quindi:
- ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle **persone fisiche** iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- ai redditi di **lavoro autonomo** di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune, e/o in Svizzera;
- ai **redditi d'impresa** realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia.

Si ricorda che l'art. 1 comma 632 della L. 147/2013, come modificato, stabilisce che, per tenere conto delle variazioni del cambio tra franco svizzero ed euro, la percentuale di riduzione forfetaria, definita per i soggetti sopraindicati nella misura del **30%** dall'art. 188-*bis* comma 1 e 2 del TUIR, è annualmente **maggiorata o ridotta**, in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute.

Tale rideterminazione va effettuata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d'Italia. La riduzione forfetaria in esame non può comunque essere inferiore al 30%.

Riduzione forfetaria non inferiore al 30%

In base a quanto spiegato nelle motivazioni del provvedimento di ieri, le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d'Italia, sono pari per il 2020 a 1,0705 e per il 2021 a 1,0811. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2021 ha registrato un aumento dello 0,0106 rispetto alla media annuale del 2020, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a **+0,99%**.

L'aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporterebbe una **diminuzione percentuale** della riduzione forfetaria. Occorre però tenere in considerazione che, ai sensi del medesimo comma 632 dell'art. 1 della L. 147/2013, la predetta riduzione non può, comunque, essere inferiore al 30%.

Come risultato, con il provvedimento di ieri, su parere conforme della Banca d'Italia pervenuto con nota n. 204611 dell'8 febbraio 2022, viene determinata nel **30%** la riduzione forfetaria del cambio.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.